



COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d'Arte e Turistica

ORIGINALE

Oggetto:	Ordinanza misure di prevenzione incendi boschivi anno 2022
-----------------	--

ORDINANZA

SINDACO

N. 22 del 26-05-2022

Il Sindaco

Premesso che, ai sensi dell'art. 12 comma V del D.Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1- Codice della Protezione

Civile- Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal T.U.E.L, per finalità di Protezione Civile, è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, da emanare ai sensi dell'art. 54 del

T.U.E.L. al fine di prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 18 marzo 2020, " Attivazione Centro Operativo Comunale (COC) con il quale, si è istituito il Centro Operativo Comunale e si sono individuati i Responsabile di Funzioni di Supporto.

Vista la Determina Dirigenziale n. 140 del 21 marzo 2022, " Istituzione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10 comma 2 Legge 21-11-2000, n. 353.

Vista la nota n. 19908 /DG/DRPC Sicilia del 05 maggio 2022, del Dipartimento della Protezione Civile - Regione Siciliana-Presidenza, avente per oggetto la Campagna AIB 2022- Direttiva attività degli Enti Locali, volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi , di vegetazione e di interfaccia;

Vista la nota n. 20870/SDG.0 I / DRPC Sicilia del 11-05-2022, del Dipartimento Protezione Civile- Presidenza Regione Siciliana, avente per oggetto la campagna AIB 2022- Disposizione assegnazione mezzi AIB- Ulteriori raccomandazioni volte al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia;

Vista la nota n. 20873/DG/DRPC Sicilia del 11-05-2022, avente per oggetto Campagna Antincendio 2022- Riunioni territoriali organizzative delle attività coordinate;

Considerato che il territorio comunale, specialmente durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad

astenersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente colti vati, nonchè in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Atteso che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante la stagione stiva;

Considerato altresì, che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi ed arbusti, e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti ed animali nocivi di ogni genere e specie;

Ritenuto necessario stante l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi nonchè atte ad evitare o comunque ad attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Dare atto che, essendo la presente Ordinanza rivolta ad un numero indeterminato di destinatari, l'Amministrazione Comunale, provvederà a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8 comma II della Legge 07 agosto 1990, n. 241, mediante pubblicazione della presente all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente Comune di Partanna e sulle locali testate giornalistiche on line;

Vista la legge n. 353/2000;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i;

Visto il D.Lvo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 06-04-1996;

Vista la L.R. n. 14 del 14-04-2006;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Visti gli artt. 449 e 650 C.P.;

Visti gli artt. 14 e 29 del Codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione Civile;

Vista la nota prot. 46768 del 23 maggio 2022, dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale Regione Siciliana, avente per oggetto la Campagna A.I.B. anno 2022, Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, con la quale, al fine di preservare le superfici boschive da ulteriori incendi ed in considerazione delle elevate escursioni termiche previste, l'avvio della Campagna antincendio, è anticipata al 01 giugno 2022;

ORDINA

ART. I

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in

zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine

• perentorio del **01 giugno 2022**, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e

vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere

fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i

confini di fondi in genere, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, allo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio.

E' fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal **01**

giugno 2022 al 15 ottobre 2022, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantire la sicurezza antincendio.

Nel sopra indicato periodo:

a) è fatto divieto in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;

b) dovranno essere preventivamente concordati nei terreni soggetti a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica e così via aree di protezione pre riserve e riserve, inclusi i siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale e così via - gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza;

c) hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 30,00, i concessionari di impianti esterni di G.P.L. e gasolio, in serbatoi fissi, e/o d'uso domestico, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

d) sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f del D.lgs. 03 aprile 2006, n° 152, effettuate nel luogo di produzione, in quanto costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti, prestando attenzione a non nuocere a cose o persone e nel rispetto delle disposizioni regionali, provinciali e comunali.

- - che il materiale da bruciare sia costituito da modeste quantità di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali, in accordo con l'art. 182, comma 6 bis, della Legge 116/2014, adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minori quantità possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, ecc);

che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 06,00 alle ore 08,00 e

dalle ore 17,30 alle ore 19,30, (orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza), verificando che, all'orario limite

sopra indicato e, comunque, prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente

spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale al fine di scongiurare ogni rischio di

accensione;

che durante tutte le fasi dell'attività e fino al completo spegnimento del fuoco, (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario /conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di

abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il

propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

che indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato

spegnimento del fuoco in caso di:

sopraggiunte condizioni metereologiche che favoriscono il ristagno della fumosità ed impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità), propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità ; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di motivato ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o Vigili del Fuoco;

E' fatta salva la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale sopra indicato all' aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Siciliana, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.

ART. 2

Modalità esecutive

Gli interventi di pulitura di cui sopra, devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà privata comprese le scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all' art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insorgere di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa , in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco avente le seguenti larghezze non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti ; a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; a mt. 50 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

• .. distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe, e metri 10,00 (dieci) in

corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc,) e confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, etc), gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente.

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n° 152/2006 - T.U.A.) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

I viali parafuoco, dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno metri 10 dal confine con le proprietà limitrofe, dai confini stradali (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, ecc), dai confini, in prossimità di alberi di alto fusto, posti a distanza inferiore a metri 3, dai fabbricati posti a distanza inferiore a metri 5 e dai serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale, come zone di rispetto di parche, ecc, gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente e dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati, e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali

parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa , pena l'applicazione delle sanzioni di legge previste dal Testo Unico Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni), mediante conferimento differenziato presso appositi centri di raccolta. In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere, ma non oltre il 31 maggio 2022 e con esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, all'abbruciamento sul posto di materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purchè nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in

atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel quale caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica.

ART.3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorchè collettivamente, potranno provvedervi, tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benchè non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (.per conto di tutti i comproprietari), purchè si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici della Polizia Municipale e/o le altre forze dell'ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5 lettera a).

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi, (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonchè ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc, che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

ART.4

Procedimento amministrativo

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò, (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (**01 giugno 2022**), sono tenuti a dare comunicazione al Comando di Polizia Municipale di Partanna, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso il termine indicato all'art. 1, il semplice accertamento e/o avviso "anche per le vie brevi", accertamento sui luoghi e così via, da parte degli Organi elencati al successivo art. 8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata nel frattempo interessata - anche nel corso del procedimento di cui appreso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 5 lett. b), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all'art. 5 lett. a). Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra - in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata - costituirà

titolo per la contestazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dal successivo art. 5.

ART.5

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi, intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro **100,00** in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se, successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
- b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2, commi 1,2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro **600,00** ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n° 152/2006 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed All'Autorità Giudiziaria competente (art. 650 C.P.) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- e) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade, adibite al pubblico transito, (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 173,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.lgs n° 285 del 30.04-1992;
- d) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria che va da Euro 51,00 ad Euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della Legge Regionale 06 aprile 1996, n° 16;
- e) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio durante il periodo di cui al comma II dell'art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di **Euro da 5.000 a 50.000.00**, ai sensi dell'**art. 10 della Legge n° 353 del 21 novembre 2000**, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

- f) chiunque non ottemperi all'obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00 prevista dall'art. 7/bis del T.U.,E.L Per i teneni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n° 353/2000.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla normativa contenuta nella parte IV del Decreto Legislativo n° 152/06 T.U.A. ed in particolare dall'art. 192 del predetto Decreto Legislativo, il quale, prevede la rimozione degli stessi in caso di accertata violazione.

ART.6

Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per

l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale.

ART.7

Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a dare immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco di Trapani

0924 - 902222 Vigili del Fuoco Distaccamento di Castelvetro

1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale

0924 - 907238 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale Distaccamento di Castelvetro.

0924 - 923 751

0924 :- 923 180

0924 - 49236

Comando di Polizia Municipale di Partanna (TP)

Comune di Partanna (TP) - Ufficio Gabinetto del Sindaco

Stazione Carabinieri di Partanna (TP)

ART.8

Collaborazione degli Uffici Comunali

Per le finalità di cui sopra ed in una veste unitaria e complessiva l'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Partanna (TP), intesa come struttura unica e collaborante, prevista dall'organigramma " ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O. C) - Determinazione del Sindaco n° 12 del 18-03-2020 e rientrante nelle funzioni di supporto previste dal D.Lgs. 02 gennaio 2018, n° 1, diventa parte integrante e funzionale della Protezione Civile stessa assumendo una responsabilità del personale e dei mezzi in dotazione dell'Ente per le rispettive competenze dei vari settori e servizi della struttura comunale.

"Comando Polizia Municipale"

Svolge accertamenti necessari in materia di tutela dell'igiene della salute e dell'ambiente in generale, preventivamente ha l'obbligo di appurare in caso di inosservanza della presente Ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comunica ai servizi pianificazione del territorio, e protezione civile competenti, i dati

.....

,

..

identificativi dei proprietari e/o conduttori, dei terreni attraversati dal fuoco, elementi catastali e perimetrazione dell'area.

"Area III" "Urbanistica - Attività Produttive - Lavori Pubblici - Ambiente"

Servizio pianificazione del territorio.

Servizio di Pianificazione del territorio incaricato con provvedimento Determinazione Dirigenziale n° 140 del 21 marzo 2022 dell'istituzione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21-11-2000, n. 353, , acquisendo i dati comunicati dalla Polizia Municipale, Nucleo di polizia Ambientale, e quelli acquisiti nella banca dati del sistema informatico forestale della Regione Sicilia (SIF), concernenti le aree attraversate dall'incendio e li riporta su una cartografia possibilmente in ambiente GIS, le particelle catastali interessate, saranno indicate nel

Certificato di Destinazione Urbanistica come attraversate dal fuoco e vincolate nel P.R.G./PUC . in ossequio ART. 10 della Legge n° 353 del 2000.

(Determinazione Dirigenziale n.140 del 21 marzo 2022).

"Area V"" Servizi a rete e manutenzione - Servizi Ambientali-

Servizio idrico integrato , con i mezzi in dotazione al servizio, autobotte, personale pronta reperibilità e tecnico, servizi manutentivi etc.

Servizi ambientali: servizi tutela ambientale e verde pubblico etc, con i mezzi in dotazione e personale competente, con l'avvertenza di procedere alla manutenzione delle ville comunali, aree demaniali con la realizzazione di viali parafuoco e messa in sicurezza, discerbatatura dei cigli stradali, aree di sosta, verde pubblico all'interno delle lottizzazioni ed aree antropizzate, aree di pertinenza, edifici strategici (scuole, edifici comunali, campi sportivi, acquedotti, depuratori, etc).

Inoltre, in caso di inottemperanza dei soggetti di cui all'art. 1, laddove necessario ed in via sostitutiva, il responsabile del servizio verde pubblico e tutela ambientale procederà e/o con mezzi e dipendenti dell'Ente " verde pubblico", (Imprese agricole qualificate convenzionate - art. 15 D.Lgs. 18-05-2001, n° 228; Ditte iscritte all'albo di fiducia, acconsentendo alla messa in sicurezza delle aree a rischio incendi.

Le spese sostenute dalla A.C. saranno a totale carico dei proprietari inadempienti, ai quali sarà notificato nei modi di legge l'importo complessivo dei lavori effettuati ai fini del ristoro costi.

ART.9

Oggetti incaricati dell'esecuzione

(in ambito dei reati ambientali inclusi gli incendi)

La Polizia Municipale è responsabile in materia di territorio e tutela ambientale. Si precisa, inoltre, che i reati in materia ambientale sono di competenza della Polizia Giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione.

Pertanto la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, possono procedere a prescindere se esistano altri Corpi, con espressa competenza a particolari settori ambientali, quindi , tutti gli organi di Polizia Giudiziaria, (P.G.), di propria iniziativa e/o segnalazione, hanno l'obbligo di prendere provvedimenti in ordine ad un reato ambientale inclusi gli incendi, nonchè all'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 5), del presente provvedimento, entro i termini previsti dell'art. 14 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni

ART.10

Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia, pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente , www.comune.partanna.tp.it ed agli organi di stampa e trasmessa, per le

rispettive competenza, ai sotto elencati Enti ed Uffici:

Alla Prefettura di Trapani;

Alla Polizia Municipale di Partanna (TP);

Alla IW' Area del Comune di Partanna (TP);

Alla V" Area del Comune di Partanna (TP);

Al Comando Stazione Carabinieri di Partanna (TP);

:: Al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetrano;

Al Distaccamento Vigili Del Fuoco di Castelvetrano;

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo • Servizio per la Provincia di Trapani;

Al Commiss.ario della Provincia Regionale di Trapani, Servizio territorio ed ambiente e Protezione Civile;
Al Genio Civile di Trapani, Demanio Fluviali e marittimo;
All'ANAS S.p.A di Trapani;

ART.11

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza Sindacale è immediatamente esecutiva ed ha validità per il periodo compreso **dal 01 giugno al 15 ottobre di ogni anno**, fatte salve sopravvenute disposizioni di leggi, nazionali, regionali, ed eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. I del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitario ed ambientale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, www.comune.partanna.tp.it, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R di Palermo.

Ordinanza Misure di Prevenzione nei confronti di incendi boschivi 2022

2
P

Il Sindaco
NICOLO' CATANIA
(Firmato digitalmente)
